

## MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS

a) al glossario sono aggiunte le seguenti definizioni:

“Profilo di prelievo”: è la ripartizione temporale dei prelievi per il Punto di Riconsegna rilevati sino alla data dell’ultima lettura e una proiezione dei prelievi presunti nel periodo successivo, tenuto conto del prelievo annuo;

“Profilo di prelievo standard”: è il profilo di prelievo normalizzato definito sulla base della categoria d’uso, della classe di prelievo e di eventuali altre variabili, composto da valori percentuali giornalieri la cui somma è 100;

b) al glossario è abrogata la seguente definizione:

“Uso civile”: intendendo come appartenenti a tale tipologia le utenze caratterizzate da una notevole variabilità stagionale di prelievi, riconducibile ad un utilizzo del gas a fini di riscaldamento, in coerenza con quanto riportato nei codici di rete del trasporto approvati dall’Autorità;

c) al paragrafo 1.2 “Norme di legge nazionali” sono aggiunti i seguenti provvedimenti:

- *Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.*

Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10

d) al paragrafo 1.4 “Provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas” sono cancellati i seguenti provvedimenti:

- *Deliberazione n. 125/04*

Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 novembre 2004 – 30 settembre 2005

- *Deliberazione n. 157/05*

Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2005 – 30 settembre 2006

- *Deliberazione n. 249/05*

Disposizioni urgenti in materia di allocazione dei quantitativi di gas presso i punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto, di cui agli articoli 19 e 31 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04

e) al paragrafo 1.4 “Provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas” sono aggiunti i seguenti provvedimenti:

- *Deliberazione n. 11/07*

Obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas

- *Deliberazione n. 17/07*

Definizione di profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas, di cui all'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04, anche ai fini della riforma del bilanciamento gas

- *Deliberazione n. 181/07*

Controlli tecnici della qualità per il periodo 1 ottobre 2007-30 settembre 2008

f) al paragrafo 2.2 “Informazioni relative agli Impianti di distribuzione gestiti” è aggiunto il seguente alinea:

- dati statistici aggregati, aggiornati entro la fine di ciascun anno solare, relativi al numero dei Punti di Riconsegna attivi e ai volumi riconsegnati, dettagliati in relazione a ciascun profilo di prelievo standard definito;

g) il paragrafo 4.4 “Definizione e pubblicazione di Profili di prelievo relativi a Categorie d'uso del gas” è sostituito dal seguente:

4.4 Determinazione del profilo di prelievo dei Punti di Riconsegna

Per ciascun Punto di Riconsegna attivo l'Impresa di Distribuzione determina un profilo di prelievo sulla base dei profili di prelievo standard di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/04 e di quanto comunicato dall'Utente all'atto della richiesta di accesso per attivazione del Punto di Riconsegna.

I profili di prelievo standard associati a categorie d'uso del gas vengono definiti ed aggiornati dall'Autorità sulla base di alcuni parametri, quali:

- la categoria d'uso, che caratterizza il profilo di prelievo in funzione dell'utilizzo del gas;
- la classe di prelievo, che caratterizza il profilo di prelievo in funzione dei giorni settimanali in cui il prelievo ha valore significativo;
- la zona climatica, così come definita dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i..

L'Impresa di distribuzione ha facoltà, previa motivata richiesta da sottoporre al parere dell'Autorità, di codificare dei profili di prelievo standard aggiuntivi, aventi caratteristiche analoghe a quelle dei profili di prelievo standard codificati dall'Autorità. Tali profili di prelievo aggiuntivi devono essere resi pubblici anche attraverso il proprio sito internet.

Il profilo di prelievo del Punto di Riconsegna può essere aggiornato dall'Impresa di distribuzione ad ogni lettura del Contatore, ed è comunque aggiornato dalla stessa Impresa almeno una volta all'anno, in corrispondenza dell'inizio di ciascun anno termico, per tenere conto degli eventuali scostamenti tra il dato di prelievo annuo inizialmente comunicato dall'Utente ed il reale andamento dei

prelievi. Le modalità di aggiornamento dei profili di prelievo devono essere rese pubbliche dall'Impresa di distribuzione, anche tramite il proprio sito internet.

- h) il paragrafo 9.2 “Procedure funzionali all’Allocazione dei quantitativi di gas tra gli Utenti dei punti di riconsegna condivisi del Sistema di trasporto” è sostituito dal seguente:

9.2.1 Determinazione dei dati funzionali all’Allocazione da parte dell’Impresa di distribuzione

L’Impresa di distribuzione:

- determina i volumi di competenza di ciascun Utente del servizio di distribuzione immessi al Punto di Consegna dell’Impianto di distribuzione, funzionali alla ripartizione tra gli utenti del servizio di trasporto dei volumi di gas riconsegnati in ciascun Punto di Riconsegna del Sistema di trasporto interconnesso con il sistema di distribuzione (inteso come Impianto di distribuzione alimentato da uno o più punti fisici di alimentazione interconnessi a valle) e/o immessi mediante l’utilizzo di sistemi temporanei di alimentazione;
- comunica, tra i dati di cui al punto precedente, quelli funzionali al processo di Allocazione:
  - all’impresa di trasporto, che li utilizza ai fini dell’Allocazione su base giornaliera per gli utenti del servizio di trasporto;
  - agli Utenti del servizio di distribuzione.

I quantitativi di gas riconsegnato, correlati a ciascun Punto di Consegna e di competenza di ciascun Utente, sono determinati in base ai prelievi dei singoli Punti di Riconsegna ad esso contrattualmente abbinati, per la cui determinazione l’Impresa di distribuzione adotta le procedure dettagliate di seguito.

Tutti i dati relativi ai prelievi di cui ai paragrafi successivi, in assenza di Gruppi di misura con Correttore dei volumi, saranno riportati in condizioni standard moltiplicandoli per un opportuno fattore di correzione corrispondente al:

- coefficiente di correzione dei volumi in riconsegna, determinato dall’Impresa di distribuzione con apposita metodologia in accordo con gli Utenti del servizio di distribuzione (in assenza di accordo verrà utilizzata la metodologia indicata nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00), per le riconsegne in Media pressione e per quelle in Bassa pressione con Contatore di classe non inferiore a G40;
- coefficiente “M” del Comune in cui sono ubicati i Punti di Riconsegna, definito dalla deliberazione n. 237/00, negli altri casi.

9.2.1.1 Determinazione dei dati con dettaglio giornaliero

L’Impresa di distribuzione provvede a determinare i volumi giornalieri riconsegnati presso ciascun Punto di Riconsegna; a tal fine:

1. acquisisce e registra il valore del prelievo giornaliero dei Punti di Riconsegna per i quali tale dato risulti disponibile (prelievo giornaliero misurato);
2. per tutti gli altri Punti di Riconsegna effettua una stima del prelievo giornaliero utilizzando il profilo di prelievo di ciascun Punto di Riconsegna, determinato con le modalità descritte al punto 4.4 (prelievo giornaliero stimato);
3. individua, mediante misura o stima alla riconsegna, l'eventuale quantitativo giornaliero immesso a proprio titolo direttamente al Punto di Consegna.

L'Impresa di distribuzione provvede a riconciliare i dati così determinati con il quantitativo giornaliero rilevato presso il Punto di Consegna. A tal fine determina la differenza tra il quantitativo giornaliero rilevato presso il Punto di Consegna, diminuito del quantitativo di cui al precedente punto 3, e la somma dei quantitativi di cui ai precedenti punti 1 e 2, e la attribuisce in proporzione ai singoli prelievi di cui al precedente punto 2, andando così a correggere la stima precedentemente effettuata (nel periodo annuale di esercizio dell'impianto termico si devono considerare i prelievi stimati dei soli Punti di Riconsegna con profilo di prelievo associato a categorie d'uso del gas con componente termica).

#### 9.2.1.2 Determinazione dei dati con dettaglio mensile

In alternativa alla procedura descritta al precedente punto 9.2.1.1, fino alla fine dell'anno termico 2008-2009 e solo nel caso in cui l'Impresa di distribuzione non utilizzi profili di prelievo standard aggiuntivi rispetto a quelli definiti dall'Autorità con proprio provvedimento, i dati funzionali all'allocatione possono essere determinati con dettaglio mensile; a tal fine l'Impresa di distribuzione:

1. acquisisce e registra il valore del prelievo giornaliero di ciascun giorno del mese dei Punti di Riconsegna per i quali tale dato risulti disponibile (prelievo giornaliero misurato);
2. acquisisce e registra il valore del prelievo mensile dei Punti di Riconsegna caratterizzati da frequenza mensile di rilevazione del dato di misura e con disponibilità di lettura effettiva in corrispondenza della fine del mese (la lettura effettiva può essere riferita al periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del mese e ricondotta all'ultimo giorno del mese utilizzando il profilo di prelievo del Punto di Riconsegna, determinato con le modalità descritte al punto 4.4) (prelievo mensile misurato);
3. per tutti gli altri Punti di Riconsegna effettua una stima del prelievo mensile utilizzando il profilo di prelievo di ciascun

Punto di Riconsegna, determinato con le modalità descritte al punto 4.4 (la stima può riguardare l'intero mese o solo una parte di esso, in relazione alla disponibilità o meno di una lettura effettiva nel corso del mese stesso) (prelievo mensile stimato);

4. individua, mediante misura o stima alla riconsegna, l'eventuale quantitativo mensile o giornaliero immesso a proprio titolo direttamente al Punto di Consegna.

L'Impresa di distribuzione provvede a riconciliare i dati così determinati con il quantitativo mensile rilevato presso il Punto di Consegna. A tal fine determina la differenza tra il quantitativo mensile rilevato presso il Punto di Consegna, diminuito del quantitativo di cui al precedente punto 4, e la somma dei quantitativi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, e la attribuisce in proporzione ai singoli prelievi di cui al precedente punto 3, andando così a correggere la stima precedentemente effettuata (nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e aprile si devono considerare i prelievi stimati dei soli Punti di Riconsegna con profilo di prelievo associato a categorie d'uso del gas con componente termica).

#### 9.2.1.3 Rideterminazione dei dati funzionali all'allocazione

Qualora l'Impresa di distribuzione entri in possesso di nuovi dati relativi a prelievi afferenti a mesi precedenti a quello di competenza (ad esempio, in seguito a correzione di errori materiali di precedenti letture), l'Impresa stessa procede alla rideterminazione dei dati funzionali all'Allocazione dei suddetti mesi precedenti, secondo criteri trasparenti e resi pubblici, comunicandoli all'impresa di trasporto nell'ambito della finestra temporale al cui interno l'impresa di trasporto stessa considera come ancora provvisori i bilanci della Rete di trasporto.

### 9.2.2 Trasmissione dei dati funzionali all'Allocazione all'impresa di trasporto

#### 9.2.2.1 Trasmissione dei dati con frequenza giornaliera

L'Impresa di distribuzione trasmette all'impresa di trasporto i dati determinati con le modalità descritte al punto 9.2.1.1, in forma aggregata per Punto di Consegna, per ciascun Utente del servizio di distribuzione.

La trasmissione deve avvenire entro le ore 18.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello cui si riferiscono i dati stessi (giorno di competenza). Entro i medesimi termini tali dati vengono resi disponibili agli Utenti, per quanto di loro competenza.

Nel caso di impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di impianto gestiti da più Imprese di distribuzione valgono le modalità descritte al comma 3 dell'articolo 19 della deliberazione n. 138/04.

9.2.2.2 Trasmissione dei dati con frequenza mensile

In alternativa alla procedura descritta al precedente punto 9.2.2.1, fino alla fine dell'anno termico 2010-2011, i dati funzionali all'allocazione possono essere trasmessi all'impresa di trasporto con frequenza mensile. L'Impresa di distribuzione trasmette all'impresa di trasporto:

- i dati determinati con le modalità descritte al punto 9.2.1.1, in forma aggregata per Punto di Consegna, per ciascun Utente del servizio di distribuzione; in tal caso possono essere considerati come misurati anche i dati ottenuti dalla ripartizione giornaliera effettuata attraverso l'utilizzo dei profili di prelievo standard di un dato di misura rilevato con frequenza mensile;

ovvero

- i dati determinati con le modalità descritte al punto 9.2.1.2, in forma aggregata per Punto di Consegna, per ciascun Utente del servizio di distribuzione e per ciascun profilo di prelievo standard definito, al fine di consentire all'impresa di trasporto il completamento della procedura di allocazione giornaliera.

La trasmissione deve avvenire entro il quinto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati stessi (mese di competenza). Entro i medesimi termini tali dati vengono resi disponibili agli Utenti, per quanto di loro competenza.

Nel caso di impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di impianto gestiti da più Imprese di distribuzione valgono le modalità descritte al comma 1 dell'articolo 29 della deliberazione n. 138/04.